

**IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE
DI CASSAZIONE ITALIANA PER IMPUGNARE IL
DECRETO EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO IN
ITALIA CHE ABBA DICHARATO IMPROCEDIBILE IL
RICORSO DI CUI ALLA LEGGE PINTO N. 89/2001, PER LA
SUA OMESSA TEMPESTIVA NOTIFICA
ALL'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA.**

a cura di : **Maurizio de Stefano**
avvocato in Roma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

p e r

.1. GARIBALDI Alfredo, nato a San Gallicano (TV) il
9/02/1960, residente in Milano Via Pellegrini n. 88, codice fiscale
.....,

.2. GARIBALDI Mario, nato a S. Gallicano (TV) il
2/12/1965 ed ivi residente in via Rivolta n. 26, codice fiscale
.....,

.3. GARIBALDI Federico, nato a San Gallicano (TV) il
12/08/1966 ivi residente in via Rivolta n. 26, codice fiscale
.....,

.4. GARIBALDI Anita Francesca, nata a San Gallicano (TV)
il 28/08/1935 ed ivi residente al Corso Italia n. 53, codice fiscale
.....,

tutti in proprio ed in qualità di eredi di **GARIBALDI Giovanni**
ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in
(00197) Roma, **Via Agorà n. 20 presso l' avv. Marco Tullio
Cicerone** del foro di Roma (codice fiscale
.....) che li rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'**avv. Carolina Petronia** del
foro di Milano, (codice fiscale) giusta
procura a margine del presente ricorso, i quali indicano il seguente
proprio numero di fax **06.1111111**, presso cui possono essere fatte
le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di
cui agli articoli 372 e 390 c.p.c..

Noi sottoscritti
**GARIBALDI
Alfredo,
GARIBALDI
Mario,
GARIBALDI
Federico, e
GARIBALDI
Anita Francesca**
deleghiamo l'avv.
Marco Tullio
Cicerone e l'avv.
Carolina Petronia a
rappresentarci e
difenderci nel
presente giudizio
davanti alla Corte
di Cassazione, per
impugnare il
decreto n.
6874/2009 della
Corte d'appello di
XYZWVCBKWW
nel procedimento
Reg. V.G. n.
4857/2007 deciso
nella camera di
consiglio del
03/06/2009 e
depositato nella
motivazione il
31/08/2009 ,
conferendo loro
anche
disgiuntamente i
più ampi poteri di
legge . Eleggiamo
domicilio presso
l'avv. Marco Tullio
Cicerone, in Roma
via Agorà, 20.

-ricorrenti

c o n t r o

MINISTERO di GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma in via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente

Oggetto dell'impugnazione: decreto n. 6874/2009 Reg. V.G. n. 4857/2007 della Corte d'appello di XYZWVCBKWW deciso nella Camera di consiglio del 03/06/2009 e depositato nella motivazione il 31/08/2009, **notificato il dieci ottobre 2009**, con cui è stato dichiarato **IMPROCEDIBILE** il ricorso depositato il 06/12/2007 **Reg. V.G. n. 4857/2007** dai signori GARIBALDI Alfredo, GARIBALDI Mario, GARIBALDI Federico, e GARIBALDI Anita Francesca nei confronti del Ministero di Giustizia per conseguire l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89), segnatamente **per un processo civile durato complessivamente dal novembre 1968(millenovecentosessantotto) al maggio 2006(duemilasei), oltre TRENTASETTE ANNI.**

A..) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI XYZWVCBKWW.

Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 06.12.2007, adivano la Corte d'Appello di XYZWVCBKWW, chiedendo l'accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89).

I ricorrenti illustravano in fatto, davanti alla Corte d'Appello di XYZWVCBKWW, il seguente svolgimento del procedimento civile di cui lamentavano la eccessiva durata.

OMISSIS

(trascrivere le varie fasi del processo presupposto)

I ricorrenti illustravano in diritto le argomentazioni a sostegno della loro domanda di equa riparazione e così concludevano, testualmente: CONCLUSIONI "Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di XYZWVCBKWW, *contrariis rejectis*, dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un

processo civile durato complessivamente dal novembre 1968(millenovecentosessantotto) al maggio 2006(duemilasei), oltre TRENTASETTE ANNI, sussiste la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto, i ricorrenti (quali parti nel predetto processo civile) hanno diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89; per l'effetto, condannare il Ministro di GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore* in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di XYZWVCBKWW, al pagamento della detta equa riparazione in favore di ciascuno dei ricorrenti, nella misura di euro 30.000,00(trentamila), per danni morali, NON PATRIMONIALI, oltre interessi dalla domanda, o in quell'altra misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia; in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio.

1. Il Presidente della Corte d'appello di XYZWVCBKWW, con decreto del 14 dicembre 2007, fissava la camera di consiglio per il giorno 12 dicembre 2008.
2. La cancelleria comunicava tale decreto al procuratore domiciliatario dei ricorrenti, il quale però non provvedeva alla richiesta delle copie del ricorso e del decreto, di talché all'udienza fissata lo stesso procuratore dei ricorrenti chiedeva <<*termine per poter notificare a controparte*>>.
3. La Corte alla stessa prima udienza del 12 dicembre 2008 <<*concede termine e rinvia all'udienza del 26 maggio 2009*>>.
4. Il procuratore dei ricorrenti provvedeva a notificare tempestivamente in data 22 febbraio 2009 al Ministero della Giustizia copia del ricorso, con il pedissequo decreto originario di fissazione della prima camera di consiglio ed il verbale contenente l'ordinanza del 12 dicembre 2008 che autorizzava la concessione del nuovo termine per la notifica.
5. Pur senza opporsi nel merito delle domande, il Ministro della Giustizia eccepeva l'improcedibilità del ricorso per l'omessa originaria notifica nei termini, con riferimento alla prima udienza del 12 dicembre 2008.
6. Le parti intervenivano nella discussione davanti alla Camera di consiglio del 27 maggio 2009.
7. Il Collegio si riservava di decidere e teneva la successiva camera di consiglio in data 03 giugno 2009.

MOTIVAZIONE DEL DECRETO IMPUGNATO

8. In data 03 giugno 2009, la Corte d'Appello di XYZWVCBKWW si pronunciava sul ricorso ex lege Pinto, con il decreto di cui in epigrafe, con il quale dichiarava **IMPROCEDIBILE** il ricorso, con la compensazione delle spese del giudizio.
9. La Corte territoriale ha affermato <<*sull'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. al rito camerale non vi è dubbio alcuno*>>.
10. La Corte territoriale riteneva di aderire alla più restrittiva interpretazione dell'art. 291 c.p.c. per cui non era possibile concedere alla parte (che fosse rimasta inerte dopo la scadenza del primo termine) un nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio nel quadro della procedura di cui alla legge n.89/2001.

B...) IL PRESENTE GIUDIZIO DI CASSAZIONE

11. Il decreto della Corte d'Appello depositato il 31 agosto 2009, è stato NOTIFICATO a mezzo del servizio postale ad istanza del Ministero della Giustizia in data otto ottobre 2009 ed il procuratore dei ricorrenti ha ricevuto la notifica in data DIECI OTTOBRE 2009.
12. Pertanto, appare tempestivo il presente il ricorso per cassazione.

PRIMO MOTIVO.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/03/2001 N. 89 ARTICOLO 3(TRE), COMMA 4 (QUATTRO), PER LA MANCATA POSSIBILITÀ DI RINNOVAZIONE DEGLI ATTI IN CASO DI OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO ART. 360, N. 3, C.P.C..

- a. La Corte territoriale ha voluto applicare al procedimento di cui alla legge n.89/2001 lo stesso(rivoluzionario) principio-indirizzo di cui alla sentenza delle Sezioni unite civili del 30 luglio 2008 n.20604, alla stregua del quale nel rito del lavoro, l'appello pur tempestivamente proposto nel termine di legge è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione della prima udienza di discussione non sia avvenuta, per inerzia della parte, non essendo consentito al giudice – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., durata

ragionevole del processo) – assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c, e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto.

- b. Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione con la predetta sentenza n. 20604/2008, consiste la identità di *ratio* a fronte di fattispecie impugnatorie di provvedimenti giurisdizionali già esistenti (la sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo opposto).
- c. Gli odierni ricorrenti ritengono che totalmente difforme rispetto alle sopraindicate fattispecie è, invece, il procedimento camerale di primo grado (o unico grado), previsto nel sistema TUTTO SPECIALE di cui alla legge n.89/2001; infatti, il richiamo all'art. 737 e seguenti c.p.c. riguarda il RITO CAMERALE per il primo grado di detto procedimento, ma non anche che tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, poiché avverso il decreto che conclude il rito camerale di primo grado in base all'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 3, comma sesto, della medesima legge 89/2001, è prevista l'impugnazione per cassazione.
- d. Pertanto è espressamente escluso il reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ..
- e. Elemento caratterizzante del ricorso ex lege n.89/2001 è il deposito in cancelleria, mediante il quale si realizza il rapporto fra l'attore ed il giudice: rapporto che, relativamente a tale tipo di atto introduttivo, precede l'instaurazione di quello con l'altra parte, da realizzarsi mediante successiva notificazione del ricorso stesso e del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza. Ne segue che, quando l'atto introduttivo di primo grado sia soggetto ad un termine di decadenza quale previsto dall'art. 4 della legge 89/2001, l'osservanza di esso è realizzata, allorché il ricorso viene

- semplicemente depositato in cancelleria.
- f. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza è formalità esterna e successiva alla fattispecie introduttiva.
 - g. Il rito camerale disciplinato dall'art. 3 della legge n. 89/2001 si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione dell'equa riparazione avente natura di semplice domanda, sia pure sottoposta per la sua proposizione al termine di decadenza iniziale ai sensi dell'art. 4 della stessa legge 89/2001. Lo schema procedurale disciplinato dall'art. 3 della legge n. 89/2001 (che in parte rinvia agli artt. 737 e 738 c.p.c.) non include nel suo contenuto precettivo alcun altro termine di decadenza. Le predette norme infatti si limitano a stabilire, in modo assolutamente neutro, una mera sequenza ordinatoria di adempimenti necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio.
 - h. La mancanza di un'espressa previsione della decadenza dal diritto (per improcedibilità del ricorso) in caso di omessa tempestiva notifica alla controparte del ricorso (unitamente al decreto emesso per la comparizione davanti al collegio in Camera di Consiglio) si spiega perché il ricorso *de quo* **NON è atto impugnatorio** di un precedente provvedimento, **ma** rappresenta **una semplice domanda** in un giudizio di cognizione.
 - i. In ogni caso, nessuna decadenza per codesta inattività viene espressamente prevista, né dall'art. 3 della legge n.89/2001, né dagli artt. 737 e 738 c.p.c. e neppure nell'ipotesi in cui il ricorrente non abbia rispettato il termine previsto dall'art. 3, quarto comma in fine: *<<Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni>>*.
 - j. Tutto ciò, consentiva alla Corte territoriale di autorizzare legittimamente la notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. come in effetti lo aveva fatto alla prima udienza del 09 dicembre 2008.
 - k. Infine, si menziona un più recente orientamento di Codesta Suprema

Corte nella sentenza Cass. civ., Sez. I, 05/06/2009, n. 12983, che, pur riferentesi al rito camerale in sede di impugnazione, ha consentito la concessione di un nuovo termine per la notifica anche in assenza di una precedente notifica¹.

- l. In ogni caso, si censura che possa sussistere un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.p.c. imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. – allorquando a fronte del termine di quattro mesi previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la definizione, da parte della corte di appello, dello speciale procedimento camerale in unico grado in materia di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, la Corte territoriale (per gli odierni ricorrenti) ha fissato la camera di consiglio a distanza di dodici mesi dalla presentazione del ricorso.
- m. Si ricorda che codesta Corte di legittimità ha sempre ritenuto che il termine di quattro mesi previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 non ha carattere perentorio ed il suo superamento non comporta, di per sé, la violazione del diritto alla ragionevole durata del medesimo procedimento, la quale va determinata, secondo i criteri ordinari, in base all'art. 2, comma 2, legge cit. e tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. (Cass. civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688).

¹ Cass. civ., Sez. I, 05/06/2009, n. 12983, testualmente <<Osserva il ricorrente che in sede di reclamo il Presidente della Corte d'appello con decreto 20.7.2007 aveva disposto che ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti fossero notificati alla controparte entro il 18.9.2007, ma che tale termine non era stato rispettato ed anzi il ricorso non era stato in alcun modo notificato. All'udienza la Corte d'appello assumeva il ricorso a decisione, rimettendolo poi sul ruolo con provvedimento 18.10.2007, ponendo a carico della reclamante l'onere di provare la regolarità della precedente notifica al C. e concedendo, occorrendo, nuovo termine per la notifica del ricorso, del decreto di comparizione e del verbale di udienza. La Corte di merito avrebbe dovuto invece dichiarare estinto il reclamo per la mancata notifica nei termini di legge, dichiarando la definitività del decreto impugnato ex art. 741 c.p.c..

Anche ammettendo che il termine per la notifica potesse essere considerato ordinario, esso avrebbe potuto essere prorogato soltanto prima della sua scadenza ex art. 154 c.p.c.. Un'eventuale proroga sarebbe stata subordinata, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 1, alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, da evidenziarsi nel provvedimento con cui essa fosse stata concessa.

Omissis

Pertanto poichè il ricorso con cui era stato proposto il reclamo era stato depositato in termini, sì che non si era verificata alcuna decadenza dall'impugnazione, correttamente la Corte d'appello ha concesso un nuovo termine alla reclamante per la notificazione di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza al reclamato. La concessione di un nuovo termine per la *vocatio in ius* trova fondamento vuoi nell'applicazione analogica dell'art. 291 c.c., comma 1, vuoi, come è stato sostenuto da altro orientamento, nell'applicazione diretta dell'art. 162 c.c., comma 1, in forza del quale il giudice quando rileva una nullità (**in questo caso l'omessa notifica del ricorso introduttivo**) deve disporre, se possibile, la rinnovazione degli atti cui la nullità si estende.>>>.

- n. In ogni caso, si censura che possa sussistere un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.p.c. imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. – allorquando a fronte del termine di sei mesi dalla data di emanazione del decreto di condanna dello Stato, che la Corte europea ha riscontrato che di fatto i pagamenti dei decreti avvengono con ritardi anche di molto superiori ad un anno.
- o. La Corte europea (Grande Camera) nel caso Scordino n. 1 c. Italia (Ricorso n° 36813/97), sentenza del 39/03/2006, paragrafo 240 in fine si legge testualmente <<La Corte invita lo Stato convenuto ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano anche eseguite entro i sei mesi che seguono il loro deposito in cancelleria>>
- p. .. Questo termine di sei mesi è stato recentemente confermato dalla stessa Corte europea con la sentenza caso SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso n° 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 54.
- q. .. In quest'ultima sentenza la Corte ha ravvisato pacificamente la violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea, combinato con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento oltre il termine dei sei mesi.
- r. Peraltro a fronte del ritardo nei pagamenti non vi è più alcun rimedio giurisdizionale poiché l'art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.)², ha disposto la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

² art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266(**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)** Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.: << Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri>>.

- s. Inoltre con il decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181 del 13 novembre 2008 sono state rese impignorabili, all'articolo 2, tutte le somme del Ministero della giustizia depositate presso le Poste Italiane S.p.A e presso la Banca d'Italia, pur precisando che in detto articolo vi è la possibilità di ricorrere al fondo depositato presso Equitalia Giustizia S.p.A con sede in Roma; con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 all'articolo 42, nei commi da 7-octies a 7-decies, il Governo è intervenuto sul Fondo unico giustizia rendendo di fatto impignorabili tutte le somme appartenenti al Ministero della giustizia.
- t. . In effetti, molti creditori che avevano tentato di avviare l'esecuzione forzata nei confronti del Ministero di Giustizia, in forza dei decreti emessi dalle Corti d'appello (o dalle sentenze della Cassazione) all'esito della procedura di cui alla legge Pinto, hanno trovato una fiera opposizione da parte dell'Avvocatura dello Stato, che ha ottenuto quasi sempre dal Giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva e poi la sentenza che ha dichiarato la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia.
- u. L'Avvocatura dello Stato esibisce davanti ai giudici dell'esecuzione la nota del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2009 che trasmette a tutti Presidenti delle Corti d'Appello la circolare dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 54 /2008 del 01 dicembre 2008, secondo cui sarebbero impignorabili i fondi destinati a spese di giustizia e comunque mai pignorabili presso terzi (Banca d'Italia) tutti gli altri fondi esistenti nella contabilità ordinaria del Ministero della Giustizia (tra i quali dovrebbero quelli per i risarcimento della legge Pinto).
- v. In questo contesto di ritardi, di cui lo Stato è colpevole, appare *risibile* (o quantomeno contraddittorio) che si possa affermare che la vecchia norma processuale di cui all'art. 291 c.p.c. necessiti di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. .

- w. Più in generale, ad avviso dei ricorrenti, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che impongono decadenze a carico delle parti in base al principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. si scontra con la più totale impossibilità per i giudici di condurre il processo entro i termini processuali astrattamente previsti dai codici di rito. In tutte le Corti d'appello d'Italia, tutti i processi civili vengono trattati non prima di quattro anni, allorquando in grado di appello vi sarebbe necessità di una sola o al Federico di due udienze per decidere la causa.
- x. Non si comprende per quale ragione l'interesse pubblico processuale della celerità del processo valga solo per imporre decadenze processuali in danno delle parti (con palese diniego di giustizia) e non induca invece il legislatore a fornire ai giudici gli strumenti per poter applicare le norme processuali che sono nella esclusiva disponibilità dei giudici.

CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 360 BIS C.PC.

- y. Ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. il presente ricorso non può essere dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale non ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità. Infatti, non sussiste alcun precedente della Cassazione che possa riferirsi allo speciale procedimento in unico grado di cui alla legge n.89/2001, ed è anche nota la prassi costante delle Corti territoriali di concedere sempre un nuovo termine per la omessa notifica del ricorso introduttivo ex art. 291 c.p.c..
- z. Ove dovesse essere rigettato il precedente motivo di gravame i ricorrenti, sollevano la seguente

**ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3
COMMA 4 DELLA LEGGE 24.03.2001 N. 89, NELLA PARTE IN CUI
NON CONSENTE LA RINNOVAZIONE DEGLI ATTI (IN CASO DI
OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO) PER
CONTRASTO CON L'ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO,**

NELL'INTERPRETAZIONE DATANE DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO; E PER CIÒ STESSO PER CONTRASTO CON L'ART. 117, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

13. Si ricordano i principi espressi dalla Corte Costituzionale italiana con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, per cui spetta alla stessa Corte Costituzionale dichiarare incostituzionali tutte le leggi ordinarie nazionali che si pongono in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 04 novembre 1950, <<nell'interpretazione datane dalla Corte europea>>.
14. Si ricorda la norma della Convenzione europea pertinente al presente caso: **Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.** <<Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata ^[.....] entro un termine ragionevole da un tribunale il quale deciderà ^[.....] delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile.....>>.
15. **VIOLAZIONE DELL'ART. 6 § 1 (EQUO PROCESSO) QUANTO AL DINIEGO DI ACCESSO ALLA CORTE D'APPELLO AI SENSI DELLA LEGGE N.89/2001.**
16. Richiamando le precedenti argomentazioni in fatto ed in diritto, i ricorrenti ritengono di essere stati privati di un accesso alla Corte territoriale per ottenere l'equa riparazione di cui alla legge 89/2001, per il fatto che la stessa Corte ha applicato in maniera eccessivamente formalista l'art. 291 c.p.c., nel momento in cui i ricorrenti non hanno ottemperato alla prima notifica del ricorso.
17. E' vero che fino alla sentenza delle Sezioni unite 30 luglio 2008 n.20604, era consentita la rinnovazione degli atti in caso di omessa notifica del ricorso introduttivo ed anche in particolare è notorio che nella procedura di cui alla legge n.89/2001 per prassi costante le Corti territoriali concedono da oltre otto anni ex art. 291 c.p.c.. sempre un nuovo termine per la omessa notifica del ricorso introduttivo.
18. Questa sentenza delle Sezioni unite 30 luglio 2008 n. 20604, in quanto applicata alla difforme procedura di cui alla legge n.89/2001 viola anche il principio della certezza del diritto.
19. I ricorrenti ritengono arbitrario tale nuovo orientamento, poiché il ritardo che essi hanno provocato nella trattazione della causa ha inciso solo per

cinque mesi, nel quadro di una procedura che dall'inizio fino al pagamento delle somme dura in media tre anni.

20. In base alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, le decadenze dai termini di procedura devono essere applicate non sempre in senso rigoroso, ma in rapporto di ragionevole proporzione con il fine perseguito e senza che le conseguenze siano manifestamente troppo eccessive per la parte che chiede il controllo giurisdizionale alla corte nazionale. In caso contrario, il diritto di accesso ad un tribunale risulta nella sostanza negato³.
21. E' giusto che i termini processuali per proporre il ricorso di cui alla legge n.89/2001 devono essere perentori, ai fini della decadenza dal termine semestrale, per investire tempestivamente la Corte territoriale della domanda, ma l'adempimento successivo della *vocatio in jus* dell'amministrazione obbligata all'equa riparazione, non può soggiacere allo stesso rigore dei termini temporali della presentazione del ricorso, salvo che la parte a cui sia stato nuovamente concesso il termine per la notifica si sottragga nuovamente a tale incumbente.
22. Poiché nella specie i ricorrenti hanno tempestivamente ottemperato alla nuova notifica del ricorso in base ad una prima autorizzazione della Corte territoriale, il successivo rifiuto da parte della Corte territoriale di esaminare il ricorso dei ricorrenti, con la declaratoria di IMPROCEDIBILITA', costituisce un ONERE SPROPORZIONATO CHE ROMPE IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA,
- DA UN LATO, LA CURA LEGITTIMA DI ASSICURARE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI FORMALI PER ADIRE IL GIUDICE E,

³ Cour Européenne des Droits de l'Homme, **affaire ANNONI DI GUSSOLA ET AUTRES c. FRANCE** (*Requêtes n^{os} 31819/96 et 33293/96*) arrêt 14 novembre 2000 <<§53. La tâche de la Cour consiste dès lors à examiner si, en l'espèce, les mesures de radiation prononcées en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile n'ont pas restreint l'accès ouvert aux requérants « d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même », si celles-ci poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Ashingdane précité, pp. 24-25, § 57). En d'autres termes, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » appréciées par le premier président de la Cour de cassation, il importe pour la Cour de déterminer si les mesures de retrait, telles qu'elles ont été appliquées aux cas litigieux, s'analysent en une entrave disproportionnée au droit d'accès des requérants à la haute juridiction.

§54. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif

- DALL'ALTRO LATO, IL DIRITTO DI ACCESSO A QUESTO GIUDICE.

23. Con la declaratoria di improcedibilità del loro ricorso, per l'omessa tempestiva notifica dello stesso ricorso, i ricorrenti sono stati privati del loro diritto di accesso ad un tribunale per un motivo formale. La questione posta nella specie rileva anche sotto il profilo del principio della certezza del diritto ; non si tratta di un semplice problema di interpretazione di regole materiali, ma dell'interpretazione di una esigenza procedurale che ha impedito l'esame nel merito della causa dei ricorrenti, in spregio al diritto ad una protezione effettiva da parte dei tribunali.
24. Questi principi sono stati più volte affermati dalla Corte europea in varie fattispecie e che hanno sanzionato l'eccesso di formalismo delle norme processuali, specie allorquando esse non siano facilmente prevedibili e comunque allorquando non sussista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
25. Vedi Corte europea dei Diritti dell'Uomo, caso **ZVOLSKÝ ET ZVOLSKÁ** c. République Tchèque (Ricorso n° 46129/99) sentenza 12 novembre 2002 ⁴.

d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à « leurs droits et obligations de caractère civil » (arrêt *Levages Prestations Services c. France* du 23 octobre 1996, *Recueil* 1996-V, p. 1544, § 44).>>

⁴ Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire **ZVOLSKÝ ET ZVOLSKÁ** c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (*Requête n° 46129/99*) arrêt 12 novembre 2002.

<<46. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours (*Tejedor García c. Espagne*, arrêt du 16 décembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII, p. 2796, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Ce principe de la sécurité des rapports juridiques, en tant qu'il constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (arrêt *Brumărescu c. Roumanie* [GC], n° 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).

§47. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (arrêts *García Manibardo c. Espagne*, n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et *Mortier c. France*, n° 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (*Guérin c. France*, arrêt du 29 juillet 1998, *Recueil* 1998-V, p. 1867, § 37).

Omissis

§51. La Cour tient à souligner ici que l'application des règles fixant des délais pour l'introduction des recours ne doit pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible. En l'espèce, la question posée relève du principe de la sécurité juridique ; il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de règles matérielles, mais de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond de l'affaire des requérants, au mépris du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, *mutatis mutandis*,

26. Vedi Corte europea dei Diritti dell'Uomo, caso **BULENA** c. République Tchèque , (Ricorso n° 57567/00), sentenza (20 aprile 2004).⁵
27. . Vedi Corte europea dei Diritti dell'Uomo, caso **PILLMANN** c. République Tchèque , (Ricorso n° 15333/02) sentenza , 27 settembre 2005 ⁶ .
28. . Vedi Corte europea dei Diritti dell'Uomo, caso **WALCHLI** c. France (Ricorso n° 35787/03) sentenza , 26 luglio 2007.⁷
29. . Vedi da ultimo, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, caso **FERRÉ**

l'arrêt *Miragall Escolano et autres c. Espagne*, n°s 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41787/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I).

Omissis

§ 54 Enfin, la Cour est d'avis que, premièrement, l'exigence d'exercice de « toutes les voies de recours » énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu'aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, et, deuxièmement, l'absence de prévisibilité de l'admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l'application de l'article 239 § 2 du code de procédure civile portent atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d'autre part, le droit d'accès à cette instance. §55. La Cour estime par conséquent que l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé les requérants du droit d'accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.>>>>.

⁵ Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire **BULENA** c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , (*Requête n° 57567/00*), ARRÊT (20 avril 2004) .

§ 29 Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (*Garcia Manibardo c. Espagne*, n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et *Zvolský et Zvolská c. République tchèque*, n° 46129/99, § 47, CEDH 2002-IX). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir *Guérin c. France*, arrêt du 29 juillet 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-V, § 37).

§30. Pour la Cour, il résulte de ces principes que, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.

Omissis

§35 La Cour estime, par conséquent, que l'interprétation particulièrement formaliste faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal (voir, *mutatis mutandis*, *Zvolský et Zvolská c. République tchèque*, précité, § 55). Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

⁶ Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire **PILLMANN** c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , (*Requête n° 15333/02*) ARRÊT, 27 septembre 2005,

§ 22 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

⁷ Cour Européenne des Droits de l'Homme affaire **WALCHLI** c. France (*Requête n° 35787/03*) ARRÊT, 26 juillet 2007,

§36 Enfin, au vu des conséquences qu'a entraînées l'irrecevabilité de la requête pour le requérant – lequel ne put jamais contester les actes de procédure qu'il estimait litigieux devant les juridictions d'instruction et de jugement, par le jeu des articles 173 et 385 du code de procédure pénale – la Cour estime que le requérant s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge (voir, en ce sens *Kadlec et autres c. République tchèque*, n° 49478/99, § 23-30, 25 mai 2004). En définitive, les juridictions internes ont fait preuve d'un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant le dépôt de ladite requête.

§37. Partant, vu l'importance particulière que revêt le droit à un procès équitable dans une société démocratique, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

GISBERT c. Espagne , (Ricorso n° 39590/05) sentenza 13 ottobre 2009.⁸

30. Il diniego di accesso al giudice, nel caso della legge n.89/2001 è ancora più odioso e “sospetto”, poiché il convenuto è lo Stato italiano il quale all’esito del procedimento viene condannato al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa riparazione a favore del ricorrente.
31. Il mutamento di indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Cassazione delle Sezioni unite civili del 30 luglio 2008 n.20604, che la Corte territoriale ha voluto applicare al ricorso dei ricorrenti, ha modificato in corso di causa le regole del giuoco, poiché il ricorso era stato depositato nel dicembre 2007, ed anche sotto questo profilo sussiste la violazione dell’art. 6, primo comma della Convenzione europea.
32. Inoltre si ricorda che la legge n.89/2001 ha dovuto introdurre nell’ordinamento italiano lo stesso procedimento in precedenza esperito davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, tanto che l’art. 6, della legge n.89/2001 ha previsto che "il ricorso alla Corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea", tanto che Cassazione con sentenza 16 agosto 2006 n. 18170

⁸ Cour Européenne des Droits de l’Homme affaire **FERRÉ GISBERT** c. Espagne , (*Requête n° 39590/05*) ARRÊT 13 octobre **2009**,

§26.. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, *Brualla Gómez de la Torre*, précité, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (*Rodriguez Valin c. Espagne*, n° 47792/99, § 22, 11 octobre 2001, et *Zvolský et Zvolská c. République tchèque*, n° 46129/99, § 46, CEDH 2002-IX).

§27. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect (voir, notamment, *Golder c. Royaume-Uni*, 21 février 1975, § 36, série A n° 18) n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (*García Manibardo c. Espagne*, n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, *Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne*, arrêt du 19 février 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I, § 34, et *De la Fuente Ariza*, précité, § 22).

§28. La Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (*Běleš et autres c. République tchèque*, n° 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; *Zvolský et Zvolská*, précité, § 55).

Omissis

§32. <<Le requérant s'est donc vu privé de son droit d'accès à un tribunal pour un motif formel. La question posée en l'espèce relève selon la Cour du principe de la sécurité juridique ; il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de règles matérielles, mais de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond de l'affaire du requérant, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux (voir, *mutatis mutandis*, *Zvolský et Zvolská*, précité, § 51).

ha riconosciuto <<*una sorta di trasferimento dinanzi al giudice nazionale dell'azione già tempestivamente intrapresa dall'interessato in sede europea. Da un lato vi è un elemento di continuità tra la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte europea e la sua riedizione in sede nazionale, che deve essere provato dal ricorrente come condizione di proponibilità del ricorso medesimo*>>.

33. Siffatta continuità non si riferisce solo ai ricorsi già pendenti davanti alla Corte europea al momento dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001, ma anche alla identità della *ratio* della procedura dell'equa riparazione.
34. Giammai davanti alla Corte europea si era posto il problema analogo al presente, poiché il ricorso ivi era notificato al Governo italiano a cura della cancelleria della stessa Corte. Ma davanti alla Corte europea l'unica decadenza imposta al ricorrente era quella del termine di proposizione del ricorso (sei mesi ex art. 35 primo comma della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo). che, come è noto, pone l'avvenuto esaurimento dei rimedi interni quale condizione di procedibilità di ogni azione da promuoversi davanti ai giudici di Strasburgo.
35. Inoltre come lo ricorda Cassazione 15 ottobre 2004 n. 20326 la procedura a Strasburgo era molto poco formale ed orientata alla sostanza del diritto da tutelare⁹.
36. Tutto quanto innanzi premesso, rilevato e dedotto, e salvo replicare nei successivi scritti, ed occorrendo nella discussione orale, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“PIACCIA alla Ecc.ma Corte di Cassazione, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso proposto dai signori GARIBALDI Alfredo, GARIBALDI Mario, GARIBALDI Federico, e GARIBALDI Anita Francesca, avverso il decreto n. 6874/2009 Reg. V.G. n. 4857/2007 della

⁹ Cassazione 15 ottobre 2004 n. 20326<<Nessun dubbio poi può nutrirsi sulla circostanza che le condizioni di ricevibilità del ricorso poste da detta norma debbano valutarsi alla stregua delle norme del Regolamento di procedura della Corte e della interpretazione di esse offerta dalla giurisprudenza della Corte medesima; e che, dunque, per un verso secondo l'art. 47 di detto Regolamento il ricorso deve intendersi proposto alla data della prima comunicazione del ricorrente nella quale questi abbia esposto anche sommariamente l'oggetto della richiesta, mentre, per altro verso, la Corte europea considera quale data di introduzione del ricorso (in tal modo inteso) non già quella del suo deposito presso la cancelleria della Corte, ovvero della sua successiva registrazione da parte del cancelliere (che rilevano soltanto al fine di determinarne l'ordine di trattazione), bensì quella della spedizione, perciò idonea a rendere tempestiva e ricevibile la domanda, ove antecedente alla scadenza del semestre indicato dalla norma della Convenzione.>>.

Corte d'appello di XYZWVCBKWW deciso nella Camera di consiglio del 03/06/2009 e depositato nella motivazione il 31/08/2009,

- A. CASSARE il medesimo decreto, e decidere la causa anche nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma, ultima parte c.p.c.
- B. Ovvero, in via gradata, con rinvio per un nuovo esame nel merito davanti alla Corte d'Appello di XYZWVCBKWW, in diversa composizione o ad altra Corte d'Appello, per l'accoglimento della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole (art. 3 legge 24/03/2001 n. 89), per un processo civile durato complessivamente dal novembre 1968(millenovecentosessantotto) al maggio 2006(duemilasei), oltre TRENTASETTE ANNI.
- C. in via ulteriormente gradata, vista la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 4 della legge 24.03.2001 n. 89, nella parte in cui non consente la rinnovazione degli atti (in caso di omessa notifica del ricorso introduttivo) per contrasto con l'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo; e per ciò stesso per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione italiana.
- D. Sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, per la delibazione della predetta eccezione, dandone notizia ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.”

Saranno depositati nei termini:

- 1.) l'originale del presente atto con la relata di notifica e le procure a margine;
- 2.). quattro copie notificate ai ricorrenti il dieci ottobre 2009 del decreto n. 6874/2009 Reg. V.G. n. 4857/2007 della Corte d'appello di XYZWVCBKWW deciso nella Camera di consiglio del 03/06/2009 e depositato nella motivazione il 31/08/2009;

- 3.) il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
- 4.) l'istanza in duplo ex art. 369 u. c. c.p.c.

Roma, lì 24 NOVEMBRE 2009

avv. Carolina Petronia

avv. Marco Tullio Cicerone

il valore della controversia ammonta ad euro 120.000, ma è Esente dal contributo unificato ai sensi di legge.

avv. Marco Tullio Cicerone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'avv. Marco Tullio Cicerone, con studio in Roma via Agorà, 20, quale difensore dei signori GARIBALDI Alfredo, GARIBALDI Mario, GARIBALDI Federico, e GARIBALDI Anita Francesca, si notifici al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* in Roma via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Roma, lì 02 dicembre 2009

avv. Marco Tullio Cicerone